

(N. 2239)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARGHERI, PINTUS, FELICETTI e SEGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1987

Costituzione dell'Istituto nazionale per le informazioni territoriali

ONOREVOLI SENATORI. — È largamente sentita, e sempre più con l'andare degli anni si va proponendo, l'esigenza di un radicale riassetto del complesso sistema di informazione territoriale, e viene sollecitata a tal fine un'altrettanto radicale revisione dell'attuale modulo organizzativo di tale sistema.

A fronte di tale esigenza, riaffermata con forza in occasione della recente Terza conferenza nazionale della cartografia e dell'informazione territoriale tenutasi a Roma nell'ottobre del 1986, e della quale la riconosciuta inadeguatezza del sistema al soddisfacimento delle sempre crescenti richieste di documentazione cartografica aggiornata rappresenta la più eloquente testimonianza, la produzione legislativa si segnala purtroppo per frammentarietà, mentre si deve registrare una sempre più frequente sovrapposizione di obiettivi conoscitivi e di iniziative non coordinate delle varie Amministrazioni centrali dello Stato. Il risultato di tale obiettiva situazione di disordine e di totale carenza di coordinamento è la proliferazione dei rilievi e la disomogeneità dei documen-

ti, ciò che rende impossibile ricondurre a visione di insieme il complesso patrimonio di conoscenze che si va raccogliendo.

Di qui, l'esigenza, cui prima si è fatto cenno, di tentare di ricondurre ad unità l'attività di rilevamento e quella di documentazione, una volta constatata con amarezza la pratica inesistenza di ogni coordinamento, non si dice tra enti cartografici di Stato ed enti regionali, ma addirittura degli enti previsti dalla legge 2 febbraio 1960, n. 68, tra loro (Istituto geografico militare, Istituto idrogeografico della Marina e Centro informazioni geotopografiche aeronautiche).

Il completo riassetto dell'attività cartografica nazionale deve mirare a dotare, ormai in tempi ravvicinati, gli organi della pubblica amministrazione e, più in generale, l'intera comunità nazionale delle indispensabili informazioni geometriche e tematiche sullo stato fisico e di antropizzazione del territorio, attraverso immagini, acquisizioni numeriche e cartogrammi omogenei, vale a dire di quel patrimonio di dati di conoscenza destinato ad essere utilizzato, da un lato, nel-

l'attività di ricerca e di analisi e, dall'altro, nello svolgimento dell'attività operativa nei settori della pianificazione e della gestione urbanistica, del contrasto del degrado idrogeologico e forestale, della protezione civile, della revisione del catasto immobiliare e del suo tempestivo aggiornamento, eccetera.

Il disegno di legge che si sottopone all'attenzione del Senato della Repubblica, tenta di risolvere tali problemi prevedendo l'affidamento degli accennati compiti di coordinamento tra le attività di rilevamento e di documentazione ad un istituendo ente economico di diritto pubblico, posto alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le ragioni di tale scelta vanno ricercate per un verso nell'esigenza di rendere possibile l'adozione da parte dell'ente di criteri gestionali improntati ad economicità, e capaci di favorire lo sviluppo di un'adeguata professionalità imprenditoriale, e per altro verso nella necessità di armonizzare tra loro le differenti esigenze, in particolare quelle della sicurezza nazionale, rendendo queste ultime, per la garanzia offerta dalla presenza del capo dell'Esecutivo, alle cui dirette dipendenze l'Istituto viene collocato, compatibili con quelle civili, al cui soddisfacimento completo la normativa proposta è funzionale.

All'Istituto nazionale per le informazioni territoriali — del quale la composizione dell'organo di direzione, l'assetto tecnico-operativo e la gestione amministrativa e contabile saranno determinati con decreto presidenziale in forza della delega legislativa conferita al Governo dall'articolo 3 del disegno di legge — vengono affidate le funzioni di esecuzione dei rilevamenti astronomici, magnetici e gravimetrici, delle livellazioni di precisione, della grande triangolazione e quadrilaterazione geodetica, del coordinamento del raffittimento trigonometrico. L'Istituto provvederà inoltre alla normalizzazione dei metodi di acquisizione, delle procedure di elaborazione, degli *standards* di comunicazione, delle forme di rappresen-

tazione e di codificazione relativamente a telerilevamenti, allestimenti cartografici e sistemi territoriali assistiti da calcolatore. L'attività di coordinamento su piano nazionale della produzione cartografica nonché l'impianto dei sistemi informativi territoriali verranno eseguiti attraverso la raccolta delle esigenze informative settoriali, la promozione dei programmi, l'attuazione dei progetti, la catalogazione e la distribuzione dei prodotti ai committenti e la loro diffusione presso l'utenza.

Di particolare rilievo, e meritevole di specifica menzione nella sede presente, è la norma (articolo 5) con cui si istituisce un'apposita sezione con l'incarico di provvedere a garantire le condizioni di riservatezza ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale. Il nuovo respiro che si intende conferire alla normativa sull'informazione territoriale rende evidentemente necessario l'adeguamento delle norme vigenti (regio decreto n. 1732 del 1939, legge 2 febbraio 1960, n. 68, e decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968). A tal fine è previsto il conferimento al Governo di una delega legislativa per l'emanazione di norme aventi valore di legge sostitutive di quelle vigenti e testè richiamate, seguendo il principio che solo le aree comprendenti installazioni militari e impianti per la difesa nazionale, classificate annualmente come riservate per motivi di sicurezza militare con decreto del Ministro della difesa, si sottraggono al generale principio, che rappresenta la filosofia della presente proposta legislativa, secondo il quale viene sancita la libertà di rilevamento del territorio nazionale e quella della divulgazione dei relativi documenti, mentre si assoggetta ad autorizzazione il solo rilevamento delle aree classificate.

Va da sè che, così disegnato, l'assetto istituzionale dell'ente pubblico, al pari del contenuto delle deleghe legislative, è suscettibile di miglioramento, e che le proposte in proposito formulate rimangono aperte ai contributi di tutti i gruppi.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. È costituito l'Istituto nazionale per le informazioni territoriali, ente economico di diritto pubblico, al fine di provvedere gli organi della pubblica Amministrazione e l'intera comunità nazionale delle informazioni geometriche e tematiche sullo stato fisico e di antropizzazione del territorio, in forma di immagini, di acquisizioni numeriche e di cartogrammi, necessarie alle attività di ricerca e di analisi e agli interventi operativi relativi alla pianificazione e gestione urbanistica, alla salvaguardia ambientale, alla protezione civile, alla revisione e all'aggiornamento del catasto immobiliare.

Art. 2.

1. L'Istituto è posto alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assorbe i compiti di interesse civile inerenti le attività indicate all'articolo 1 finora assegnate agli organi cartografici dello Stato indicati dalla legge 2 febbraio 1960, n. 68, o svolti da altri enti, è gestito con criteri di economicità e imprenditorialità, è provvisto di una dotazione finanziaria, può disporre di personale specializzato assunto con contratti di tipo privatistico.

Art. 3.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge relative alla composizione degli organi di direzione dell'Istituto, al suo assetto tecnico-operativo e alla sua gestione amministrativa e contabile, conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui all'articolo 2.

Art. 4.

1. L'Istituto svolge le seguenti funzioni:

a) cura i rilevamenti astronomici magnetici e gravimetrici, le livellazioni di precisione, la grande triangolazione o quadrilaterazione geodetica, il coordinamento del raffittimento trigonometrico;

b) normalizza i metodi di acquisizione, le procedure di elaborazione, gli *standards* di comunicazione, le forme di rappresentazione e di codificazione relativi a telerilevamenti, allestimenti cartografici, sistemi informativi territoriali assistiti da calcolatore;

c) promuove lo sviluppo di tecnologie avanzate e convalida a fini applicativi i risultati delle ricerche;

d) dà impulso alla formazione professionale degli operatori e all'aggiornamento degli utenti della pubblica Amministrazione;

e) promuove interventi di cooperazione internazionale e di assistenza tecnica a Paesi terzi;

f) coordina la produzione cartografica nazionale e l'impianto di sistemi informativi territoriali e a tal fine:

1) raccoglie le esigenze informative settoriali e locali avanzate in relazione a specifiche competenze operative da organi centrali e periferici dell'Amministrazione statale, da enti e aziende dello Stato, da Regioni, Province, Comuni e loro consorzi;

2) promuove programmi e redige progetti unificati di allestimenti cartografici e di acquisizione ed elaborazione di dati territoriali, in relazione alle esigenze manifestate dai diversi soggetti utenti, determinando le tipologie e le norme tecniche, analizzando i costi, definendo i prezzi;

3) cura l'attuazione dei progetti, sia direttamente, sia tramite l'affidamento di commesse ad imprese produttrici, sia tramite convenzioni con le Regioni, in particolare per quanto attiene all'aggiornamento continuo delle banche dati e delle basi informative;

4) cura la catalogazione dei prodotti e la formazione dei repertori;

5) distribuisce i prodotti ai committenti e li diffonde presso gli utenti;

6) gestisce i finanziamenti statali.

Art. 5.

1. Un'apposita sezione dell'Istituto provvede a garantire le condizioni di riservatezza necessarie ai fini di salvaguardia della sicurezza nazionale.

2. A tal fine il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge sostitutive del regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732, della legge 2 febbraio 1960, n. 68, e del decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 15 luglio 1968, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) i rilevamenti del territorio nazionale, con qualunque mezzo effettuati, sono liberi, salvo che per le aree annualmente classificate riservate per motivi di sicurezza militare, cioè esclusivamente quelle comprendenti installazioni e impianti per la difesa nazionale. La classificazione delle aree riservate per motivi di sicurezza militare è di esclusiva competenza del Ministero della difesa;

b) solo il rilevamento delle aree classificate è soggetto ad autorizzazione;

c) ogni documentazione relativa alle aree non classificate è divulgabile con qualsiasi mezzo, senza limitazioni;

d) la documentazione relativa alle aree classificate è sottoposta a procedure di riservatezza o per quanto riguarda la sua completezza o per quanto riguarda limitazioni degli utenti, ma è comunque conservata nella sua integrità, e ogni forma di rappresentazione delle aree classificate deve avvertire l'utente della sua incompletezza;

e) i diritti di utilizzazione della documentazione appartengono all'Istituto;

f) in attesa di provvedere al generale riordino della materia catastale rimangono ferme le norme emanate in tema di accertamento generale dei fabbricati urbani, nonché quelle di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e al regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili con i sistemi di rilevamento automatizzati.

Art. 6.

1. Ai fini di programmare e coordinare le attività di cui all'articolo 1 e di sovrintendere alle funzioni dell'Istituto di cui all'articolo 4, è costituito il Comitato nazionale dell'informazione territoriale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composto da un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che lo presiede, da un rappresentante di ciascuna Regione o Provincia autonoma, da venti rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato designati dai Ministri con competenze inerenti alle informazioni territoriali.

Art. 7.

1. L'Istituto si avvale della consulenza di un Comitato tecnico-scientifico, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composto da:

a) il direttore dell'Istituto geografico militare, il direttore dell'Istituto idrografico della Marina, il direttore del Centro informazioni geotopografiche aeronautiche, il direttore del Servizio geologico, il direttore del Catasto;

b) cinque esperti designati dalla Commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Conferenza permanente dei presidenti delle Regioni);

c) cinque esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche, dagli ordini professionali, dalle imprese operanti nel settore.